COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

39.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 APRILE 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ROLAND RIZ**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 578

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Disciplina dell'assunzione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, del contenzioso già di competenza delle gestioni di liquidazione degli enti mutualistici soppressi e posti in liquidazione con la legge 17 agosto 1974, n. 386 (*Approvato dal Senato*) (3098) 578

PRESIDENTE 578, 579, 582, 583, 584

BOZZI ALDO 584

MELLINI MAURO 580

PERANTUONO TOMMASO 580, 582

PIROLO PIETRO 581, 583

SCHIETROMA DANTE, *Ministro per la funzione pubblica* . . . 578, 580, 582, 583, 584

VERNOLA NICOLA, *Relatore* 581, 583

Votazione segreta:

PRESIDENTE 584

La seduta comincia alle 9,30.

BRUNO VINCENZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, nella seduta odierna gli onorevoli Bonomi, De Mita e Segni sono sostituiti, rispettivamente, dagli onorevoli Bruni, Piccoli e Faraguti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina dell'assuzione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, del contenzioso già di competenza delle gestioni di liquidazione degli enti mutualistici soppressi e posti in liquidazione con la legge 17 agosto 1974, n. 386 (Approvato dal Senato) (3098).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dell'assunzione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, del contenzioso già di competenza delle gestioni di liquidazione degli enti mutualistici soppressi e posti in liquidazione con la legge 17 agosto 1974, n. 386 », già approvato dal Senato nella seduta del 20 gennaio 1982.

Ha chiesto di parlare il ministro per la funzione pubblica, senatore Schietroma.

DANTE SCHIETROMA, *Ministro per la funzione pubblica.* Nel corso dell'ultima seduta della Commissione è sorta l'esigenza di chiarire taluni punti del provvedimento: innanzitutto l'entità del maggior carico derivante dall'assunzione da parte dell'Avvocatura del contenzioso già di competenza della gestione di liquidazione degli enti mutualistici soppressi; in secondo luogo l'opportunità di limitare la delega a professionisti del libero foro soltanto al contenzioso degli enti mutualistici soppressi e per un periodo di 2 o 3 anni; infine l'opportunità di ampliare l'organico per evitare la delega.

Inoltre occorrerebbe specificare se nei giudizi amministrativi ci sia o meno rappresentanza processuale da parte del difensore e se, ricorrendo alla delega al libero foro, s'incida sui compiti istituzionali di difesa dello Stato tradizionalmente spettanti all'Avvocatura. Si tratta da ultimo di vedere se non sia opportuno che la possibilità di assumere personale straordinario da parte dell'avvocatura, oltre ad essere limitata ad un biennio, sia mantenuta nei limiti della disciplina generale che prevede assunzioni per un periodo di tre mesi invece che di durata annuale.

Quanto all'aumentato carico di lavoro derivante all'Avvocatura dello Stato dall'attribuzione delle nuove competenze, che è, secondo quanto si legge nella relazione al disegno di legge, di circa 6.000 affari contenziosi dinanzi alla giurisdizione ordinaria e di oltre 15.000 ricorsi pendenti dinanzi alla giurisdizione amministrativa, faccio presente che con telex in data 16 aprile ultimo scorso si sono chiesti dati eventualmente più aggiornati che peraltro non sono ancora pervenuti.

Per quanto riguarda, invece, la delega a professionisti del libero foro di cui all'articolo 1 del disegno di legge ricordo che è già prevista, sia pure in via eccezionale, dall'articolo 2 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Con il disegno di legge in esame si mira ad estendere le facoltà di delega per ragioni derivanti, oltre che dal nuovo carico di lavoro, anche da difficoltà di ordine più generale legate ad un'inadeguatezza delle dotazioni organiche.

Il punto da risolvere è non tanto quello se limitare o meno la delega sotto il profilo della materia o sotto quello cronologico, quanto se provvedere all'effettivo fabbisogno dell'Avvocatura con lo strumento della delega o con un aumento di organico.

Si ritiene preferibile la soluzione della delega che in quanto strumento più duttile consente un adeguamento alle situazioni che man mano si presentano, senza quegli irrigidimenti, anche sotto il profilo della spesa, che conseguono ad un aumento di organico.

In ogni caso si fa presente che il proposto termine di un biennio o di un triennio è del tutto inadeguato rispetto

ai normali tempi di definizione delle cause e dei ricorsi, mentre l'opportunità di estendere la delega anche al di là del contenzioso relativo agli enti soppressi potrebbe evitare concomitanze degli avvocati del libero foro davanti alla stessa giurisdizione e nei medesimi giorni.

Quanto, poi, alla considerazione secondo cui nei giudizi amministrativi sarebbe necessario il difensore-assistente e non il difensore-rappresentante, ritengo che una siffatta affermazione non possa valere per l'Avvocatura dello Stato, la quale, secondo la più comune accezione, assume, senza alcun bisogno di mandato speciale, e quindi *ex lege*, la rappresentanza dello Stato.

In proposito è univoca, del resto, la terminologia del legislatore (si cita da ultimo l'articolo 9 della legge n. 103 del 1979: « l'Avvocatura generale dello Stato provvede alla rappresentanza e difesa delle Amministrazioni nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, alle altre giurisdizioni anche amministrative... ») per cui nell'articolo 1 del disegno di legge in esame sarebbe non da eliminare il termine « rappresentanza » ma semmai aggiungere il termine « difesa ».

Ma la connessione esistente tra l'articolo 1 del disegno di legge e l'articolo 2 del regio decreto n. 1611 del 1933, che parla soltanto di rappresentanza sottintendendo, probabilmente, anche la difesa sconsiglia tale modifica.

Quanto alle preoccupazioni emerse riguardo il tipo di rappresentanza che si intende attribuire ai professionisti del libero foro, intendo sottolineare che questi non assumono direttamente la rappresentanza delle amministrazioni statali ma agiscono soltanto su delega e quindi previe istruzioni da parte dell'Avvocatura dello Stato, i cui compiti istituzionali non vengono pertanto in alcun modo intaccati.

L'ultimo punto è quello relativo al problema delle assunzioni straordinarie. Mentre la disciplina generale al riguardo vigente prevede una durata trimestrale delle assunzioni medesime, in quanto fa riferimento a situazioni future ed imprevedibili nel caso di specie, invece, si tratta di far fronte ad un fabbisogno che fin da oggi può essere valutato, rimanendo comunque circoscritta ad un biennio l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2. Di conseguenza, la durata generale di tre mesi sarebbe, nel caso concreto, irrazionale e provocherebbe un'assurda moltiplicazione dei procedimenti di assunzione straordinaria.

Per questi motivi, raccomando alla Commissione di approvare il testo del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Essendosi conclusa in una precedente seduta la discussione sulle linee generali, passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

All'articolo 2 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è aggiunto il seguente comma:

« L'Avvocatura dello Stato ha facoltà di conferire – in relazione a particolari, accertate esigenze – la delega di cui al primo comma del presente articolo a procuratori legali per quanto concerne lo svolgimento di incombenze di rappresentanza nei giudizi, civili e amministrativi, che si svolgono nelle sedi degli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato o delle Avvocature distrettuali ».

Gli onorevoli Perantuono, Colonna, Loda e Moschini hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1 dopo le parole « ha facoltà di conferire » *aggiungere le parole*: « per non oltre un triennio ».

L'onorevole Mellini ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, dopo la parola: « civili » *sopprimere le parole*: « e amministrativi ».

All'articolo 1 aggiungere, in fine, le parole: « relativi a materie riguardanti enti soppressi ».

L'onorevole Pirolo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1 aggiungere, in fine, le parole: « Il conferimento della delega va fatto sulla base di una rotazione concordata con gli ordini professionali competenti per territorio ».

TOMMASO PERANTUONO. Insistiamo nel sostenere i nostri emendamenti soprattutto dopo aver ascoltato quanto ha dichiarato il ministro, poiché tali dichiarazioni hanno aggravato le nostre preoccupazioni. In effetti, per certi versi, il ministro non ha fatto altro che ripetere ciò che era stato indicato nella relazione al disegno di legge.

Per quanto mi riguarda avevo già detto che ciò non era sufficiente a giustificare la portata di un provvedimento di legge quale quello che stiamo esaminando.

In secondo luogo per quanto riguarda altri aspetti relativi alle assunzioni ritengo che il ministro nella sua risposta non abbia fornito quelle precisazioni atte ad individuare nella situazione di sovraccarico, i particolari settori gravati da tale appesantimento.

I colleghi mi possono dare atto del fatto che vi possono essere, fra quindicimila pendenze amministrative, casi in cui non è necessario affatto ricorrere alla procedura del procuratore. Questi, tuttavia, rimangono dati incerti.

DANTE SCHIETROMA, *Ministro per la funzione pubblica*. Vi può essere un aggravamento della situazione, non certo un alleggerimento.

TOMMASO PERANTUONO. Non mi pare corretto nel legiferare porre elementi di incertezza a fronte di una richiesta specifica di organici e di chiarezza, come quella che ci viene sollecitata attraverso questo provvedimento.

Mi rendo conto, a questo punto, che il Governo non intende assumere su questo terreno alcuna iniziativa che concordi con gli emendamenti da noi presentati. Vorrei però domandare se ci si rende conto del fatto che con questa formulazione si incide su una normativa già esistente modificandola non per definire una determinata sistemazione giuridica, ma sotto la spinta di una pretesa contingenza di cui non si capisce e non si riesce a definire l'entità.

Questo è un modo assolutamente sbagliato di legiferare; si affrontano problemi che ineriscono a questioni di grande rilievo rispetto ai princìpi fondamentali del nostro ordinamento giuridico e lo si fa attraverso una normativa polverizzata, creando squilibri in aggiunta a quelli già esistenti. Va rilevato che nel momento attuale viene mosso un rimprovero nei confronti del Parlamento e delle forze politiche: quello di aver ridotto tutta la legislazione ad una normativa non organica procedendo con provvedimenti episodici. Ritengo che questo sia uno degli aspetti più importanti della questione, ed in proposito invito il relatore e il Governo a prendere in considerazione la fissazione di un termine. Il termine che con il nostro emendamento abbiamo proposto è di tre anni ma potremmo anche accettare di modificarlo, sempre però nell'intento di dare alla normativa un valore definitivo che vada al di là dell'eccezionalità del momento.

Pur essendo preoccupato per la posizione di chiusura in ordine a tale punto assunta dal relatore e dal Governo, posizione che non mi sembra del tutto giustificata, insisto per l'accoglimento del nostro emendamento, sia pure con una eventuale modifica del termine in esso proposto.

MAURO MELLINI. Le parole del ministro mi hanno convinto ancora di più della necessità di insistere sul nostro emendamento; egli ha detto infatti che

l'Avvocatura dello Stato ha non solo la difesa, ma anche la rappresentanza delle Amministrazioni nei giudizi. Ora ci si viene a dire che sarà inserita la rappresentanza procuratoria, ma io sfido il ministro a dimostrarmi quale attività procuratoria può essere gestita nei giudizi amministrativi dove tale attività non esiste, perché o si manda il segretario a depositare gli atti o l'attività stessa manca. Quindi significa sostenere il falso dire che ai procuratori del libero foro viene attribuita una mera attività di rappresentanza.

Il ministro ha inoltre ritenuto preferibile la soluzione della delega in quanto strumento più duttile piuttosto che provvedere con un aumento dell'organico; però, a parte il fatto che l'organico attuale è incompleto (mancano 50 o 60 avvocati dello Stato) e che se lo si completasse si eviterebbe l'aggiunta di ulteriori difficoltà per far fronte alle attuali esigenze, la verità è che quando si parla di strumento duttile in realtà si vuole creare un precariato di fatto, nella Avvocatura dello Stato, per cui fra tre o quattro anni ci verrete a presentare un progetto per indire un concorso interno nei cui confronti il principale titolo di merito sarà quello di aver prestato la propria opera di rappresentanza, appunto, nell'Avvocatura dello Stato.

Mi dichiaro favorevole sia all'emendamento Perantuono che all'emendamento Pirolo.

PIETRO PIROLO. Nell'estendere all'amministrazione, senza precisare in base a quali elementi, la facoltà spettante all'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto, penso si debba ritenere che tutto viene affidato alla discrezionalità dell'amministrazione stessa, mentre noi siamo contrari a rimettere al suo giudizio la scelta dei professionisti; siamo contrari perché si verificherebbe un ingiustificato accaparramento, da parte di pochi eletti, di un lavoro che essendo solo procuratorio e non richiedendo particolari attitudini può essere svolto da chiunque.

Non possiamo consentire a che manchi un criterio oggettivo di scelta e tutto sia rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione permettendo il verificarsi di uno spettacolo iniquo, in cui l'affidamento degli incarichi a liberi professionisti avvenga sulla base di rapporti clientelari che nulla hanno a che fare con la preparazione e la professionalità. Per evitare che si verifichi una tale ingiustizia ho presentato questo emendamento, nel quale prevedo che l'affidamento venga fatto sulla base di una rotazione concordata con gli ordini professionali competenti per territorio, per dare un taglio netto all'attuale sistema di tutta l'Avvocatura dello Stato secondo il quale chi non è del giro rimane fuori dalla torta. È questo il senso dell'emendamento che affido alla considerazione della Commissione.

NICOLA VERNOLA, *Relatore*. Esprimo brevemente il mio parere sugli emendamenti presentati, anche perché di questi argomenti avevamo già parlato sia in fase di relazione che di replica. Sono contrario all'emendamento Perantuono perché la limitazione tecnica deve essere un fatto che deve scaturire dalle cose: da un ampliamento dell'organico, dall'espletamento del concorso – per quanto l'esperienza ci insegni che non ci si riesce mai – e dall'organico nel suo *plenum*. Conferire incarichi, sia pure con un limite triennale, rappresenta una limitazione tecnica per l'Avvocatura dello Stato, ed è proprio quello che vogliamo evitare.

Per la stessa ragione esprimo parere contrario agli emendamenti presentati dall'onorevole Mellini, soprattutto per quanto riguarda la soppressione delle parole « e amministrativi » perché dinanzi all'autorità giudiziaria amministrativa potrebbe sorgere la necessità di una funzione procuratoriale; pur tenendo conto delle argomentazioni sviluppate dal presentatore, mi pare assurdo che per una questione formale debba muoversi un avvocato dello Stato. Si tratta di casi nei quali si può nominare un procuratore che goda fiducia dell'avvocato dello Stato e credo che questo rappresenti un normale rapporto tra Avvocatura e procuratori an-

che di studi professionali ordinari, ai quali non è detto che debba essere delegata tutta la funzione procuratoria.

Analogo parere negativo esprimo per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo, proposto sempre dall'onorevole Mellini, in relazione a materie riguardanti gli enti soppressi. Questa mattina il ministro ha chiarito che per la stessa autorità giudiziaria possono esservi cause di ordinaria competenza dell'Avvocatura dello Stato, sicché sarebbe un rimedio molto limitato quello di stabilire che questa possibilità di delega riguardi solo le materie relative agli enti soppressi.

Esprimo parere contrario anche per quanto riguarda l'emendamento Pirolo perché ritengo che l'accoglimento della proposta, in esso contenuta, di conferire la delega sulla base di una rotazione concordata con gli ordini professionali competenti per territorio, inciderebbe sulla natura stessa del rapporto di fiducia.

DANTE SCHIETROMA, *Ministro per la funzione pubblica.* Concordo con il relatore nell'esprimere parere contrario agli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Perantuono ed altri.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Mellini soppressivo delle parole « e amministrativi ».

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Mellini.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Pirolo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testè apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, si estendono per la durata di un biennio alle assunzioni di personale straordinario alle dipendenze dell'Avvocatura generale dello Stato e delle Avvocature distrettuali dello Stato.

Le assunzioni del personale di cui al precedente comma, fissate nella misura massima complessiva di novanta unità, sono disposte nell'ambito degli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, con decreto dell'Avvocato generale dello Stato sia per la sede dell'Avvocatura generale dello Stato che per le sedi delle Avvocature distrettuali dello Stato previo espletamento di una prova pratica attitudinale.

In deroga a quanto disposto dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, le assunzioni di cui al primo comma del presente articolo avranno durata annuale, rinnovabile per un ulteriore periodo di eguale durata.

Gli onorevoli Perantuono, Colonna, Loda e Moschini, hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 2.

Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 2.

L'onorevole Pirolo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2 aggiungere, in fine, le parole: « a condizione che, prima del rinnovo, sia stato bandito pubblico concorso ».

TOMMASO PERANTUONO. Il primo degli emendamenti da noi presentati si illustra da sé: il secondo è subordinato al primo. Spero che il relatore ed il ministro esprimano parere favorevole.

PIETRO PIROLO. Il mio emendamento si illustra da sé.

NICOLA VERNOLA, *Relatore*. Esprimo parere contrario circa gli emendamenti presentati dall'onorevole Perantuono per le motivazioni già illustrate nelle precedenti sedute. Esprimo, altresì, parere contrario sull'emendamento Pirolo poiché non abbiamo certezza che vi saranno posti in organico disponibili, mentre bandire un pubblico concorso presuppone tale disponibilità.

DANTE SCHIETROMA, *Ministro per la funzione pubblica*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Perantuono ed altri soppressivo dell'articolo 2.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Perantuono ed altri soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 2.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Pirolo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

Nell'ambito dell'Ufficio speciale liquidazione degli enti soppressi, istituito presso il Ministero del tesoro ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, verrà costituito, con provvedimento del Ministro del tesoro, nel quale dovranno essere specificati i livelli del personale prescelto, un gruppo operativo con il compito di curare i rapporti con l'Avvocatura generale dello Stato al fine specifico di fornire tutti gli elementi conoscitivi e documentali inerenti alla istruttoria degli affari contenziosi affidati alla competenza dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331.

Ai fini della costituzione del gruppo operativo di cui al primo comma del presente articolo, è disposta l'assegnazione temporanea, fino all'effettivo passaggio delle gestioni al Ministero del tesoro, di parte del personale già appartenente agli enti soppressi e attualmente in forza presso le amministrazioni regionali; la temporaneità della assegnazione, disposta per un periodo non superiore al biennio e per i limitati fini di cui al primo comma del presente articolo, non pregiudica in alcun modo l'inquadramento di detto personale nei ruoli degli enti cui è destinato.

Per l'accelerazione delle operazioni dell'Ufficio speciale di liquidazione di cui al primo comma, in relazione al disposto del secondo e quinto comma dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1980, n. 441, la ripartizione per funzione dei 98 posti di dirigenti superiori di cui al quadro I della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è così modificata:

Consigliere ministeriale aggiunto e ispettore generale	n.	39
Capo servizio	»	10
Direttore di ragioneria centrale	»	28
Direttore di ragioneria regionale	»	20
Dirigente segreteria ragioneria generale dello Stato	»	1
Totale	n.	98

I posti nella qualifica di dirigente generale di livello C della Ragioneria generale dello Stato con funzioni di ispettore generale capo, di cui al quadro H della tabella citata al precedente comma, sono determinati in numero di 7.

(*È approvato*).

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 1.000 milioni di lire per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Avverto che gli onorevoli Bozzi, Ciannamea e Vernola hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La I Commissione affari costituzionali,

considerato che con l'articolo 1 del disegno di legge n. 3098 si prevede la facoltà per l'Avvocatura dello Stato di conferire, in relazione a particolari accertate esigenze, la delega a procuratori legali per lo svolgimento di incombenze di rappresentanza nei giudizi, civili ed amministrativi, che si svolgono nelle sedi degli uffici dell'Avvocatura dello Stato e delle avvocature distrettuali;

considerato che con l'articolo 2 dello stesso disegno di legge si consente all'Avvocatura di assumere personale straordinario nella misura massima di novanta unità e per un periodo di un anno, rinnovabile per un ulteriore periodo di eguale durata;

ritenuta l'opportunità che, in relazione ai provvedimenti da adottarsi in attuazione delle norme sopra citate, venga sentito preliminarmente il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui all'articolo 21 della legge 3 aprile 1979, n. 103

impegna il Governo

ad assicurare che sui provvedimenti da adottarsi in esecuzione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento citato nelle premesse venga sentito il parere del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

DANTE SCHIETROMA, *Ministro per la funzione pubblica*. Ritengo che tale ordine del giorno possa essere accettato dal Governo come raccomandazione.

ALDO BOZZI. Anche a nome degli altri presentatori, non insisto per la votazione del nostro ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disciplina dell'assunzione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, del contenzioso già di competenza delle gestioni di liquidazione degli enti mutualistici soppressi e posti in liquidazione con la legge 17 agosto 1974, n. 386 » (*Approvato dal Senato*) (3098).

Presenti	25
Votanti	15
Astenuti	10
Maggioranza	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bruni, Bozzi, Bressani, Ciannamea, Costamagna, Gitti, Ianniello, Mazzola, Mellini, Pezzati, Piccoli, Riz, Vecchiarelli, Vernola, Vincenzi.

Si sono astenuti:

Bertani Fogli, Buttazzoni Tonellato, Colonna, Loda, Macis, Manfredi Giuseppe, Moschini, Perantuono, Pirolo, Virgili.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO